


N. 00998/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2012 REG.RIC.
N. 00322/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Consorzio Stabile PA.MO.TER S.c.r.l., Comes Tigullio S.r.l., Teas S.r.l. e S.IM.E.S. Tigullio S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Inglese e Giovanni Olivieri, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 3;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato *ex d.P.C.M. 11/10/2010*, in persona del Presidente *pro tempore*, e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

nei confronti di

C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituita ATI con VIPP Lavori S.p.a.,

Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;

VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2012, proposto da:

Grandi Lavori Fincosit. S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Mauceri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato ex d.P.C.M. 11/10/2010, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

nei confronti di

C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituita ATI con VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;

VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 321 del 2012:

della nota 8/3/2012 prot. n. 50 del Commissario Delegato recante comunicazione, all'ATI capeggiata dal ricorrente, dell'esclusione dalla gara per la progettazione ed esecuzione di tutte le opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno;

dei verbali di gara, ricevuti in data 14/3/2012 a mezzo raccomandata a.r., con i quali è stata disposta detta esclusione;

dei non conosciuti atti con i quali sono stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice;

della nota 8/3/2012 di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria;

del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

dell'atto 19/3/2012 con il quale il Commissario Delegato non ha accolto la richiesta di riesame formulata dal ricorrente;

nonché

del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione definitiva all'ATI controinteressata, in quanto esistente;

del non conosciuto provvedimento di consegna in via di urgenza dei lavori all'ATI controinteressata, in quanto esistente;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e, segnatamente, del bando di gara e del disciplinare di gara;

nonché

della nota 20/3/2012 prot. n. 102, con la quale il Commissario Delegato ha disposto il differimento dell'accesso agli atti;

nonché per la declaratoria di nullità e inefficacia

del contratto di appalto eventualmente stipulato tra il Commissario Delegato e l'ATI contro interessata;

quanto al ricorso n. 322 del 2012:

del provvedimento di esclusione (comunicato con nota 8/3/2012) dalla

gara per la progettazione ed esecuzione di tutte le opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno, adottato come da verbale n. 11 del 13/2/2012 della Commissione giudicatrice;

dei verbali tutti della Commissione giudicatrice;

del provvedimento del Commissario delegato, comunicato con nota in data 6/3/2012, di aggiudicazione provvisoria a favore della controinteressata;

dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva;

di ogni altro atto antecedente, richiamato, presupposto e conseguente;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento del provvedimento del Commissario delegato del 28/3/2012, n. 11, prot. n. 200, di aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore del R.T.I. controinteressato.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture, di VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto dal C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti dei due giudizi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto opportuno disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, siccome oggettivamente connessi e accomunati dall'identità di parte delle

questioni dedotte.

Considerato che, avendo riguardo al contenuto delle censure dedotte nei due ricorsi, comportanti valutazioni che implicano il possesso di particolari competenze tecniche, è necessario disporre una verifica, ai sensi degli artt. 63, comma 4, e 66, cod. proc. amm., al fine di accertare se, sulla base di una corretta applicazione delle regole e conoscenze tecniche proprie della materia, sia ragionevole ritenere che le soluzioni tecniche rispettivamente proposte dai ricorrenti principali e dal raggruppamento aggiudicatario siano tali da alterare i caratteri essenziali del progetto definitivo posto a base di gara.

Ritenuto di individuare l'organismo verificatore nel Dipartimento di ingegneria civile, chimica ed ambientale della Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova.

Considerato che il Direttore del Dipartimento potrà delegare la verifica a un docente esperto nella materia interessata dall'appalto.

Considerato che il verificatore:

- procederà alle operazioni peritali, compresi eventuali sopralluoghi, previa convocazione delle parti le quali avranno facoltà di farsi assistere dai legali e/o tecnici di fiducia;
- esaminerà la documentazione prodotta in giudizio dalle parti, con facoltà di estrarne copia, ed ogni altro atto e documento ritenuto necessario, potendo a tal fine accedere agli atti in possesso di pubblici uffici;
- al termine delle operazioni peritali, redigerà una relazione conclusiva, corredata dei documenti necessari, con cui, in particolare, descriverà le operazioni effettuate, riferirà le eventuali osservazioni formulate dalle parti, esprimendosi compiutamente sulle stesse, e relazionerà al Collegio le risultanze delle indagini svolte al fine di rispondere al quesito

formulato.

Considerato che la relazione predetta dovrà essere depositata a cura del verificatore presso la segreteria della Sezione, in quadruplica copia cartacea nonché in formato digitale, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione – o, se antecedente, dalla notificazione - della presente ordinanza.

Dato atto che il compenso spettante all'organismo verificatore sarà liquidato con le modalità previste dall'art. 66, comma 4, cod. proc. amm.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), riservata ogni decisione, dispone la verifica con le modalità specificate in parte motiva.

Fissa per il prosieguo del giudizio l'udienza pubblica del 15 novembre 2012.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti nonché all'organismo verificatore.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

